



Berna, giugno 2023

Modifica dell'ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

(Ordinanza sui profili del DNA)

e

modifica dell'ordinanza del DFGP sulle prestazioni e le caratteristiche qualitative per i laboratori di analisi forense del DNA

(Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA)

Commento



1 Situazione iniziale

Il 17 dicembre 2021 le Camere federali hanno adottato il progetto 20.088¹ concernente la modifica della legge sui profili del DNA² (di seguito: legge rivista sui profili del DNA, CPP rivisto e PPM rivista, laddove le modifiche concernono il Codice di procedura penale [CPP]³ o la Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁴ [PPM]). La modifica di legge verte su due temi centrali:

- introduzione della fenotipizzazione, in attuazione della mozione 15.4150 Vitali; e
- nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA, in attuazione del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Un ulteriore punto essenziale del progetto consiste nel disciplinare esplicitamente la ricerca di legami di parentela nella legge formale. La revisione della legge crea inoltre i presupposti affinché il pubblico ministero possa registrare nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA i profili del DNA del cromosoma Y allestiti a partire da tracce e di confrontarli tra loro.

Il diritto d'esecuzione relativo alla modifica di legge è creato nell'ordinanza sui profili del DNA⁵ e nell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA⁶. Si applica anche al settore della PPM conformemente all'articolo 73y PPM rivista (Applicabilità della legge sui profili del DNA).

Per quanto riguarda le singole nozioni tecniche inerenti alla genetica molecolare, si rimanda al glossario allegato al messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2020⁷ concernente la modifica della legge sui profili del DNA.

2 Procedura di consultazione

Non è stato necessario avviare una procedura di consultazione visto che le modifiche dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA non soddisfano nessuno dei requisiti elencati all'articolo 3 capoverso 1 lettere d ed e della legge del 18 marzo 2005⁸ sulla consultazione (LCo).

Gli avamprogetti di modifica dell'ordinanza sui profili del DNA e dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA sono stati sottoposti per consultazione informale (dal 18 gennaio all'8 febbraio 2023) alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), alla Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), alla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e alla Società svizzera di medicina legale (SSML). La CDDGP ha rinunciato a esprimere un parere rimandando al parere delle conferenze specialistiche. La CPS, la CCPCS e l'SSML hanno presentato proposte di modifica puntuali che sono state riprese in larga misura.

3 Punti essenziali del progetto

(a) Adeguamenti in relazione alla modifica del 17 dicembre 2021 della legge sui profili del DNA

Oltre all'introduzione della fenotipizzazione e al nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA di persone, un ulteriore punto essenziale della modifica consiste nel disciplinare esplicitamente la ricerca di legami di parentela nella legge formale. La revisione della legge crea inoltre i presupposti affinché il pubblico ministero possa registrare nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA i profili del DNA del cromosoma Y allestiti a partire da tracce e di confrontarli tra loro.

(b) Adeguamenti scaturiti dalle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati

Dal 2017 al 2021 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha svolto una valutazione inerente al tema «Analisi del DNA nei procedimenti penali». Nel rapporto del 27 agosto 2019⁹ la CdG-S ha formulato quattro raccomandazioni concrete. Il Consiglio federale si è espresso in merito con lettera del 23 ottobre 2019 all'attenzione

¹ FF 2021 2998 (testo sottoposto a referendum)

² RS 363

³ RS 312.0

⁴ RS 322.1

⁵ RS 363.1

⁶ RS 363.11

⁷ Messaggio del Consiglio federale del 4 dic. 2020 concernente la modifica della legge sui profili del DNA (di seguito: messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA), FF 2021 44 pag. 74 segg.

⁸ RS 172.061

⁹ CdG-S, Rapporto «Analisi del DNA nei procedimenti penali» del 27 ago. 2019, FF 2019 5865 (di seguito: rapporto CdG-S)

della Commissione, precisando che riteneva la raccomandazione 1 (Armonizzazione della prassi cantonale) come già attuata¹⁰. La CdG-S condivide quest'opinione¹¹.

In merito alla raccomandazione 4 (Indipendenza della vigilanza sui laboratori di analisi del DNA), il Consiglio federale è giunto alla conclusione che il disciplinamento vigente è atto a garantire una vigilanza indipendente e che non occorre, pertanto, procedere ad alcun adeguamento. La CdG-S in seguito ha considerato le richieste della raccomandazione 4 come attuate¹². Con la presente modifica dell'ordinanza sui profili del DNA vanno quindi attuate le raccomandazioni 2 (Mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP] all'Ufficio di coordinamento) e 3 (Indipendenza dell'Ufficio di coordinamento). Per quanto concerne l'ulteriore procedura, il Consiglio federale aveva informato la CdG-S che avrebbe integrato il pertinente fabbisogno normativo nel progetto di revisione di ordinanza che sarebbe presumibilmente scaturito dalla modifica imminente della legge sui profili del DNA¹³¹⁴. La CdG-S ha considerato comprensibili e plausibili le ragioni addotte per procedere in questo modo (coerenza ed efficienza degli adeguamenti giuridici)¹⁵.

(c) Adeguamenti supplementari riconducibili alle esperienze maturate nella prassi

La presente revisione di ordinanza è l'occasione per attuare modifiche puntuali supplementari considerate necessarie concernenti per esempio la cosiddetta *tactical search* o la creazione di un quadro normativo generale volto a sostenere progetti di ricerca in ambito forense tramite dati tratti dal sistema d'informazione basato sui profili del DNA e dal sistema d'informazione sulle impronte digitali secondo l'articolo 354 del Codice penale (CP)¹⁶.

4 Ordinanza sui profili del DNA: commento ai singoli articoli

Ingresso

L'*ingresso* contempla il nuovo articolo 10 capoverso 3 introdotto nel quadro della revisione del 15 giugno 2018 della legge sui profili del DNA. Quest'articolo funge da base per il nuovo articolo 9c dell'ordinanza sui profili del DNA, il quale disciplina gli emolumenti per le prestazioni fornite dall'Ufficio di coordinamento. L'*ingresso* è completato con l'articolo 46a capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 1997¹⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Questa disposizione costituisce la base giuridica per il nuovo disciplinamento degli emolumenti introdotto dal nuovo articolo 4a dell'ordinanza sui profili del DNA.

Sostituzione di un'espressione

L'unità organizzativa presso fedpol che, conformemente alla revisione totale della legge federale del 25 settembre 2020¹⁸ sulla protezione dei dati (LPD rivista), è responsabile del sistema d'informazione basato sui profili del DNA recante la denominazione tecnica CODIS, non si chiama più «AFIS DNA Services», bensì «Identificazione biometrica (BiomID)». Considerando che le denominazioni di unità organizzative possono in genere essere soggette ad adeguamenti, nell'ordinanze del Consiglio federale ora è menzionato unicamente il livello di ufficio, in questo caso «fedpol» (nell'ordinanza vigente vanno quindi modificati gli art. 10, 12, 13, 15 e 19).

Art. 2 cpv. 2 lett. c

Premessa sulla terminologia: esperimenti collettivi – esami d'idoneità – prove interlaboratorio: le prove interlaboratorio sono controlli della qualità nel corso dei quali un determinato oggetto di analisi, nel caso presente materiale genetico ottenuto da tracce quali sangue, saliva o frammenti di pelle, è sottoposto all'analisi di due o più laboratori secondo condizioni predefinite con successiva valutazione dei risultati dell'analisi da parte dell'organizzatore della prova. Le prove interlaboratorio sono offerte tra l'altro dall'SSML, dall'azienda gednap (German DNA Profiling) o dall'*International Society for Forensic Genetics* (ISFG). Gli «esami d'idoneità» sono, invece, prove interlaboratorio allestite da organizzatori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17043. L'espressione «prova interlaboratorio» è quindi più generica e ampia rispetto a quella di «esame d'idoneità»¹⁹. Nel vigente articolo 2 dell'ordinanza sui profili del DNA «esami d'idoneità» ed «esperimenti collettivi» sono utilizzati come sinonimi, mentre all'articolo 13 (Controllo della qualità) dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA si trova invece l'espressione

¹⁰ In particolare grazie alle revisioni del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) tramite il progetto 19.048 e della legge sui profili del DNA tramite il progetto 20.088.

¹¹ CdG-S, rapporto sintetico del 9 novembre 2021 su: Analisi del DNA nei procedimenti penali – Valutazione del parere del Consiglio federale del 23 ott. 2019 (di seguito: rapporto sintetico CdG-S), FF 2022 215 pag. 4, n.2.2.2

¹² Rapporto sintetico CdG-S, pag. 8, n. 2.4.2

¹³ Nel frattempo: progetto 20.088: modifica del 17 dic. 2021 della legge sui profili del DNA.

¹⁴ Lettera del Consiglio federale del 4 dic. 2020 alla CdG-S

¹⁵ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 7, n. 2.3.2

¹⁶ RS 311.0

¹⁷ RS 172.010

¹⁸ [RU 2022 491](#)

¹⁹ La norma EN ISO/IEC 17025:2017 distingue, al n. 7.7.2, tra (a) la partecipazione ad esami d'idoneità di organizzatori che adempiono i requisiti della norma ISO/IEC 17043 e (b) la partecipazione a confronti interlaboratorio che non sono esami d'idoneità.

«prova interlaboratorio». Per maggiore chiarezza si è quindi deciso di uniformare la terminologia utilizzata in questo campo optando per «prova interlaboratorio».

Prima parte della frase: affinché un laboratorio secondo l'articolo 8 della legge sui profili del DNA possa essere riconosciuto dal DFGP come laboratorio di analisi ai sensi di tale legge, deve, tra le altre cose, fornire la prova di aver partecipato con successo a una prova interlaboratorio. Nella versione vigente, l'articolo 2 capoverso 2 lettera c può essere formulato in modo generale (obbligo di partecipare a «quattro [prove interlaboratorio]»): finora queste prove avevano per oggetto soltanto il profilo del DNA standard, quindi i profili del DNA secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 della legge rivista sui profili del DNA. Alle analisi del DNA disciplinate dalla legge sui profili del DNA ora si aggiunge la fenotipizzazione. Ne consegue che l'obbligo di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera c prima parte della frase va precisato in modo che le prove interlaboratorio si riferiscano espressamente ai profili del DNA standard. Le prove interlaboratorio nel settore della fenotipizzazione secondo il nuovo articolo 13 capoverso 4^{bis} dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA non sono pertinenti per poter valutare se un laboratorio secondo l'articolo 8 della legge sui profili del DNA possa essere riconosciuto per il settore penale.

Seconda parte della frase: la formulazione è precisata, il contenuto resta invariato. Non si tratta delle prove interlaboratorio in sé, bensì della denominazione delle prove interlaboratorio che possono fungere da base per la decisione di riconoscimento.

Art. 2a lett. b

Come nell'articolo 2, anche nell'articolo 2a lettera b l'espressione «esperimento collettivo» è sostituita con «prova interlaboratorio».

Art. 3 cpv. 1, primo periodo e 4

Nella versione italiana viene colta l'occasione per correggere un refuso al capoverso 1 che rischia di creare confusione.

Per la verifica dei laboratori secondo l'articolo 3 capoverso 1, fedpol si basa in prima linea sulle informazioni e indicazioni tratte dalla documentazione fornita dai laboratori conformemente agli articoli 10 e 20 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA e dai rapporti di perizia del Servizio d'accreditamento (SAS).

Secondo il diritto vigente, la verifica con successiva stesura di un rapporto all'attenzione del DFGP ha luogo ogni tre anni. Ora questa verifica avverrà soltanto a cadenza quinquennale. Nei 18 anni dall'entrata in vigore della legge sui profili del DNA, i laboratori hanno dimostrato che in generale le prestazioni fornite soddisfano il livello elevato richiesto. La nuova periodicità di cinque anni corrisponde per altro alla frequenza prevista dal nuovo articolo 9b capoverso 5 per il controllo regolare dell'attribuzione del mandato all'Ufficio di coordinamento. Con i due rapporti di fedpol sull'attività dei laboratori e dell'Ufficio di coordinamento, ogni cinque anni sarà quindi disponibile una panoramica completa della situazione in Svizzera in materia di DNA forense.

Art. 4a Emolumenti in relazione al riconoscimento dei laboratori

Il vigente articolo 4a disciplina gli emolumenti per il riconoscimento e il controllo dei laboratori con un rinvio all'ordinanza generale dell'8 settembre 2004²⁰ sugli emolumenti. Nel nuovo articolo 4a tale rinvio viene mantenuto a titolo sussidiario come capoverso 3. Quale novità è introdotto un nuovo disciplinamento con singoli emolumenti specifici: il capoverso 1 stabilisce emolumenti fissi per le procedure standardizzate in materia di riconoscimento dei laboratori (rilascio, rifiuto, modifica, sospensione o revoca di un riconoscimento). Il capoverso 2 fissa le tariffe orarie per tutte le altre attività di esecuzione della vigilanza sui laboratori.

Gli emolumenti di cui ai capoversi 1 e 2 sono identici agli emolumenti fissati per le stesse attività svolte dal DFGP e da fedpol secondo l'articolo 20 dell'ordinanza del 14 febbraio 2007²¹ sull'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa (ODCA).

Art. 5a Rappresentanza degli interessi dei laboratori nei confronti della Confederazione

Secondo il diritto vigente, l'Ufficio di coordinamento rappresenta gli interessi dei laboratori nei confronti della Confederazione (art. 9a cpv. 2 lett. d dell'ordinanza sui profili del DNA). Tuttavia, l'Ufficio di coordinamento è un'istituzione che assolve un compito della Confederazione. Possono quindi verificarsi conflitti d'interesse tra l'Ufficio di coordinamento e i laboratori nel loro rapporto con la Confederazione. In futuro questa eventualità verrà esclusa, poiché i laboratori potranno decidere autonomamente come rappresentare i loro interessi nei confronti della Confederazione. In tale contesto è importante che i laboratori rappresentino i loro interessi congiuntamente e che si rivolgano alla Confederazione con prese di posizione consolidate tra loro.

Questo nuovo disciplinamento attua la raccomandazione 3 della CdG-S (cfr. sopra, n. 3.b). La Commissione di gestione era giunta alla conclusione che «entro le condizioni quadro date l'Ufficio di coordinamento non può garantire completamente il suo compito formale di rappresentanza degli interessi dei laboratori dinanzi a fedpol»²². Nel parere del 23 ottobre 2019, il Consiglio federale aveva affermato che in futuro la rappresentanza degli interessi dei laboratori di analisi del DNA avrebbe dovuto essere assunta da «un'organizzazione nazionale indipendente». La CdG-S ha quindi considerato attuata la raccomandazione 3²³.

²⁰ RS 172.041.1

²¹ RS 810.122.2

²² Rapporto CdG-S, FF 2019 5879

²³ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 6, n. 2.3.2

Art. 6a cpv. 4

Per poter essere registrato nel sistema d'informazione, un profilo del DNA di una traccia deve adempiere determinati requisiti di qualità²⁴. I requisiti sono definiti in modo che le ricerche possano produrre corrispondenze possibilmente precise e quindi conseguire i migliori risultati possibili per le indagini penali. Nel contempo, questi requisiti di qualità riducono il rischio che persone non coinvolte restino implicate in indagini penali a causa di risultati di confronto non sufficientemente differenziati.

Il fatto di non registrare nel sistema d'informazione i profili di traccia di qualità insufficiente e di escluderli quindi completamente da un confronto nel sistema andrebbe contro gli interessi del perseguimento penale. Sebbene il confronto eseguito con un profilo di scarsa qualità non consentirebbe di identificare una determinata persona con un tasso di probabilità elevato, il risultato della ricerca potrebbe comunque fornire indizi utili a indirizzare le indagini penali. Per tale motivo, nel gergo tecnico questo genere di ricerca è definito come *tactical search*. Queste ricerche sono eseguite attualmente sulla base del vigente articolo 9a capoverso 3 dell'ordinanza sui profili del DNA. Si tratta di ricerche piuttosto rare: 60-70 *tactical search* in media all'anno rispetto ai 12 000 confronti traccia-persona.

La regolamentazione in materia di *tactical search* è spostata, senza subire modifiche sostanziali, all'articolo 6a (Utilizzo dei profili di tracce non registrati nel sistema d'informazione) con il quale presenta un legame materiale più stretto e dove è introdotta come nuovo capoverso 4. La disposizione è inoltre stata precisata in quanto i confronti in questione sono sempre eseguiti soltanto in casi specifici, e più precisamente su incarico speciale della polizia. I profili del DNA registrati nel sistema d'informazione perché di sufficiente qualità, invece, sono confrontati in modo sistematico e fino al termine della loro durata di conservazione con i profili del DNA di nuova registrazione.

La presente norma definisce l'autorità competente per disporre la ricerca (polizia). Nella prassi è comunque possibile che l'Ufficio di coordinamento riceva l'incarico di eseguire la ricerca direttamente dal laboratorio competente il quale, e questo è l'elemento decisivo, agisce sempre su incarico della polizia.

Art. 7 Riutilizzo di un profilo del DNA di persona

Durante il rilevamento segnaletico di una persona secondo l'articolo 260 CPP può emergere che il suo profilo del DNA è già registrato nel sistema d'informazione. In tal caso non è necessario registrare di nuovo il profilo del DNA, visto che presenterebbe esattamente lo stesso contenuto del profilo già esistente²⁵. È quindi possibile continuare a utilizzare il profilo del DNA esistente nel procedimento in corso a condizione che sia stata dichiarata la sua «comproprietà». La scadenza per dichiarare la comproprietà è di sei mesi. Il pubblico ministero dispone quindi di sei mesi per decidere se usufruire della possibilità di riutilizzare un profilo del DNA esistente. Tale scadenza corrisponde volutamente alla scadenza sovraordinata prevista all'articolo 9 capoverso 1 lettera b della legge rivista sui profili del DNA. Questa disposizione precisa che un campione di DNA deve essere distrutto sei mesi dopo il prelievo se l'autorità competente, di norma il pubblico ministero, durante tale lasso di tempo non ha disposto l'allestimento di un profilo del DNA. La scadenza per dichiarare la comproprietà inizia a decorrere dal momento del rilevamento segnaletico, della nuova fotografia o della notifica segnaletica.

Per ragioni di completezza occorre precisare che il sistema d'informazione contiene tuttora profili del DNA allestiti secondo il vecchio standard che richiedeva dieci loci. Per questi «vecchi» profili del DNA l'articolo 9a della legge rivista sui profili del DNA prevede la possibilità di procedere a una nuova tipizzazione. Questo significa che se un determinato profilo del DNA esiste già ma è stato allestito secondo il vecchio standard, sarebbe opportuno non utilizzarlo più e, qualora sia necessario, eseguire una nuova tipizzazione secondo lo standard attuale di 16 loci.

Art. 9a Ufficio di coordinamento: competenza

Premessa: nel quadro della presente modifica, il disciplinamento nell'ordinanza sui profili del DNA relativo all'Ufficio di coordinamento secondo l'articolo 10 capoverso 2 secondo e terzo periodo della legge sui profili del DNA viene ampliato in diversi punti (in particolare: designazione specifica del laboratorio competente, più vigilanza da parte di fedpol, regolamentazione contrattuale dei dettagli relativi all'adempimento dei compiti, disciplinamento degli emolumenti). Visto il contenuto esteso del disciplinamento relativo all'Ufficio di coordinamento, per maggiore chiarezza è suddiviso in tre disposizioni, ovvero gli articoli 9a, 9b e 9c.

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 secondo periodo della legge sui profili del DNA «il Consiglio federale può affidare la gestione operativa del sistema e i relativi compiti a uno dei laboratori riconosciuti (Ufficio di coordinamento)». Questo tenore è stato introdotto nell'ambito della revisione totale della legge federale del 15 giugno 2018²⁶ concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU), entrata in vigore il 1° dicembre 2022. In questo modo è stata garantita la conformità con l'articolo 178 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)²⁷, secondo cui i compiti amministrativi possono essere affidati a terzi che non fanno parte dell'Amministrazione federale se ciò è previsto da una legge²⁸. Il nuovo articolo 9a affida il compito di Ufficio di coordinamento all'Istituto di medicina legale (IML) dell'Università di Zurigo. Sin dalla fase di prova del sistema d'informazione basato sui profili del DNA nel 2000, l'Ufficio di coordinamento è collocato in seno all'IML di Zurigo conformemente a una decisione presa dal DFGP in

²⁴ Cfr. art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza sui profili del DNA, art. 1 cpv. 5 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA (numero di loci necessari) e regolamento per il trattamento dei dati CODIS, n. 3.2.1

²⁵ La situazione è diversa nel caso delle impronte digitali, la cui qualità e, quindi, il cui valore informativo può variare da un rilevamento all'altro.

²⁶ RS 810.12; RU 2022 537

²⁷ RS 101

²⁸ Messaggio del Consiglio federale del 5 lug. 2017 concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano, FF 2017 4807, in particolare art. 9a cpv. 1 dell'ordinanza sui profili del DNA finora la competenza di designare come Ufficio di coordinamento uno dei laboratori riconosciuti era affidata al DFGP.

virtù del vigente articolo 9a capoverso 1 dell'ordinanza sui profili del DNA. In attuazione della raccomandazione 2 della CdG-S (Mandato del DFGP all'Ufficio di coordinamento; cfr. sopra, n. 3.b), il Consiglio federale ha esaminato il trasferimento del compito di Ufficio di coordinamento all'IML di Zurigo. Dopo essersi consultato con la CCPCS e aver esaminato le alternative, è giunto alla conclusione che la soluzione attuale è la migliore e che va pertanto mantenuta. Ha deciso di procedere comunque ad alcuni adeguamenti, quali la stesura di un nuovo contratto con l'IML di Zurigo (cfr. sotto, art. 9b cpv. 4) e il riesame del mandato ogni cinque anni (cfr. sotto, art. 9b cpv. 5). La CdG-S considera quindi la raccomandazione 2 attuata²⁹.

Art. 9b Ufficio di coordinamento: compiti

Cpv. 1

Le *lettere a-c* sono riprese senza modifiche dal diritto vigente. Il compito di gestire il sistema d'informazione a livello operativo (lettera b) implica che l'Ufficio di coordinamento orienti costantemente le sue competenze tecniche e le sue prestazioni allo stato attuale della scienza e della tecnica. A tal fine partecipa ai convegni nazionali e internazionali in materia di CODIS necessari per la gestione del sistema d'informazione nonché ad altri corsi di formazione e di formazione continua.

Visto che la rappresentanza degli interessi dei laboratori nei confronti della Confederazione è ora disciplinata nel nuovo articolo 5a dell'ordinanza rivista sui profili del DNA, la *lettera d* può ora accogliere un nuovo contenuto: l'Ufficio di coordinamento fornisce sostegno a fedpol nelle questioni tecniche legate alla gestione del sistema d'informazione. Questo comprende la messa a disposizione di conoscenze tecniche nei settori di genetica molecolare e gestione del sistema d'informazione, nella misura in cui tali conoscenze non siano disponibili in seno a fedpol. L'Ufficio di coordinamento ha fornito questa prestazione sin dall'inizio, ovvero sin dall'entrata in vigore della legge sui profili del DNA e dell'ordinanza afferente nel 2005. La lettera d completa ora il catalogo dei compiti dell'Ufficio di coordinamento in modo esaustivo e trasparente, andando così ad attuare anche un suggerimento della CdG-S³⁰.

Cpv. 2

Il presente capoverso contempla ora il contenuto normativo (invariato) del vigente capoverso 4 (obbligo di istituire un sistema di gestione della qualità).

Cpv. 3

Il contenuto normativo del vigente capoverso 3 (*tactical search*) è ora trasferito nell'articolo 6a con il quale presenta un legame materiale più stretto. Il capoverso 3 può quindi accogliere un contenuto completamente nuovo.

La vigilanza di fedpol sull'Ufficio di coordinamento è rafforzata in modo generale. La nuova formulazione del capoverso 3 prevede infatti che l'Ufficio di coordinamento rediga un rapporto finanziario all'attenzione di fedpol. Il rapporto deve illustrare in maniera trasparente la situazione finanziaria dell'Ufficio di coordinamento e serve in particolare a sottoporre quest'ultimo a un controllo finanziario annuale da parte di fedpol. Il rapporto finanziario permette inoltre di mettere in relazione gli oneri finanziari dell'Ufficio di coordinamento con l'adempimento dei compiti che gli sono affidati da legge e ordinanza. Tali oneri sono confrontati con le entrate provenienti esclusivamente dalla riscossione di emolumenti. L'introduzione di un controllo finanziario annuale è stata accolta con favore dalla CdG-S quale parte dell'attuazione della raccomandazione 2³¹.

Cpv. 4

Il contratto tra fedpol e l'Università di Zurigo è in corso di elaborazione. Comprende i seguenti elementi principali:

- un elenco dettagliato delle prestazioni dell'Ufficio di coordinamento che precisa le prescrizioni di cui al capoverso 1 in materia di gestione, amministrazione e stesura di rapporti;
- un disciplinamento della disponibilità e dei tempi di reazione dell'Ufficio di coordinamento;
- gli aspetti finanziari e gli elementi minimi del budget da sottoporre a fedpol e del rapporto di attività e finanziario annuale;
- i compiti di fedpol relativi all'infrastruttura informatica da mettere a disposizione e al sostegno tecnico.

Cpv. 5

Il nuovo capoverso 5 mette in atto una richiesta della CdG-S. Nella raccomandazione 2 la CdG-S invita il Consiglio federale «a garantire che il mandato affidato all'Ufficio di coordinamento dal DFGP sia riesaminato periodicamente e, se del caso, sottoposto a una nuova procedura di valutazione e di attribuzione»³². Tale riesame è ora previsto e va eseguito ogni cinque anni. Un periodo di esame di cinque anni permette di valutare in modo rappresentativo se un laboratorio adempie i requisiti in materia di competenza tecnica, durata nel tempo, stabilità e garanzia delle basi finanziarie. La CdG-S accoglie favorevolmente la proposta di rivalutare periodicamente il mandato affidato all'Ufficio di coordinamento a cadenza quinquennale come parte dell'attuazione della raccomandazione 2³³.

²⁹ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 6, n. 2.3.2

³⁰ Rapporto CdG-S, FF 2019 5865, in particolare 5879

³¹ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 7, n. 2.3.2

³² Rapporto CdG-S, FF 2019 5865, in particolare 5878

³³ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 6, n. 2.3.2

Cpv. 1

Il vigente articolo 9a capoverso 5 comprende due contenuti normativi: autorizza l'Ufficio di coordinamento a riscuotere emolumenti per le sue prestazioni e fissa l'importo degli emolumenti per tre prestazioni (trattamento di uno striscio della mucosa orale, di una traccia e di un profilo proveniente dall'estero). La *competenza* generale per riscuotere emolumenti è sancita sul piano formale dall'articolo 10 capoverso 2 terzo periodo della legge sui profili del DNA. I singoli *emolumenti*, invece, sono ora disciplinati in modo esaustivo dal nuovo *articolo 9b*. Questo livello di disciplinamento adempie la disposizione dell'articolo 46a capoverso 2 lettera b LOGA secondo cui l'ammontare degli emolumenti per decisioni e prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale deve essere stabilito dal Consiglio federale (cfr. sopra, commento all'*ingresso*).

Gli emolumenti sono fissati in modo tale da coprire i costi. fedpol controlla l'applicazione del principio di copertura dei costi e dell'equivalenza sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio di coordinamento nel rapporto finanziario annuale previsto dal nuovo articolo 9b capoverso 3.

Gli emolumenti si spiegano come segue:

Lettere a e b: gli emolumenti di 20 e 40 franchi riscossi per l'allestimento di profili standard di persona rispettivamente di traccia restano invariati e corrispondono a quelli fissati nel vigente articolo 9a capoverso 5 lettere a e b.

Lettera c: le ricerche con il profilo del DNA di una traccia non registrato nel sistema d'informazione per mancato adempimento dei requisiti per la registrazione (*tactical search*; cfr. commento all'art. 6a cpv. 4) sono più dispendiose. I parametri della ricerca vanno adeguati manualmente in funzione del profilo e della problematica d'intesa con il laboratorio che ha allestito il profilo. Anche le ulteriori fasi del trattamento, quali l'importazione nella banca dati, la ricerca e la cancellazione del profilo dalla banca dati, vanno eseguite manualmente al di fuori dei processi standardizzati, automatizzati e ottimizzati in termini di efficienza. Nel complesso, l'Ufficio di coordinamento è chiamato ad affrontare un onere lavorativo che supera almeno del 50 per cento quello per una ricerca con un profilo standard di traccia secondo la lettera b. L'emolumento è pertanto fissato a 60 franchi.

Lettera d: i profili del DNA del cromosoma Y sono confrontati nel sistema d'informazione tramite una ricerca speciale. In caso di corrispondenza con altri profili del DNA del cromosoma Y, tali profili sono trasmessi per verifica al laboratorio che ha allestito il profilo, come accade anche quando si verificano corrispondenze tra profili standard di traccia. L'onere lavorativo causato dal trattamento è pari a quello per un profilo standard di traccia secondo la lettera b. L'emolumento è quindi lo stesso.

Lettera e: diversamente dalla ricerca standard, la ricerca di legami di parentela consiste nell'utilizzare il profilo del DNA di traccia per cercare nel sistema d'informazione i profili del DNA di persone che, da un punto di vista genetico, potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia. Contrariamente al trattamento usuale di un profilo del DNA di traccia, nella ricerca di legami di parentela, il confronto non verte soltanto sulle caratteristiche standard del DNA (alleli), bensì calcola anche i quozienti di rapporto di verosimiglianza (*likelihood ratio*) dei profili del DNA delle persone potenzialmente imparentate. Quale risultato viene allestita una classifica dei numeri di controllo (*process control number, PCN*) corrispondenti a profili del DNA di potenziali parenti del donatore della traccia cercato. Il tempo complessivamente necessario per eseguire queste analisi e allestire l'elenco dei risultati è compreso tra 1,5 a 2 ore. L'emolumento forfettario è pertanto fissato a 200 franchi ed è calcolato in base alla tariffa oraria di 128 franchi (secondo il nuovo art. 4a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza rivista sui profili del DNA).

Lettera f: l'onere lavorativo per una ricerca relativa a una persona scomparsa corrisponde a quello per un profilo standard di traccia secondo la lettera b. L'emolumento è quindi lo stesso.

Lettera g: il profilo del DNA allestito a partire da un cadavere ignoto è confrontato, in un primo momento, con i profili standard di traccia e, in seguito, con i profili standard di persona allestiti a partire dai parenti. L'emolumento è di 60 franchi, ovvero 40 franchi secondo la lettera b più 20 franchi secondo la lettera a.

Lettera h: per confrontare i profili del DNA di parenti di persone scomparse non si può far ricorso alla ricerca standard per profili del DNA di persona dato che quest'ultima è impostata in modo da cercare una corrispondenza del 100 per cento con tutte le caratteristiche. Vista la parentela, possono tuttavia risultare soltanto, ma pur sempre, corrispondenze parziali (p. es. corrispondenza del 50 % delle caratteristiche tra il padre e suo figlio o sua figlia). Questo significa che da un confronto risultano più profili del DNA che corrispondono parzialmente con il profilo della persona imparentata. Queste corrispondenze devono essere tutte verificate. Il lavoro comportato da questo tipo di ricerca è quindi nettamente maggiore rispetto a un profilo standard di persona, motivo per cui l'emolumento ammonta a 40 franchi.

L'onere lavorativo necessario per confrontare i profili del DNA delle persone autorizzate ad accedere al luogo del reato nel corso della procedura penale conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza sui profili del DNA non viene fatturato in modo speciale visto che si tratta di confronti volti a garantire la qualità.

Cpv. 2

Lettera a: il ricorso alle prestazioni dell'Ufficio di coordinamento al di fuori degli orari di servizio regolari comporta costi iniziali per il coordinamento del caso e la convocazione di una persona specialista qualificata. Poiché le ricerche nel sistema d'informazione possono essere effettuate soltanto in loco presso l'Ufficio di coordinamento, occorre compensare finanziariamente anche il tempo per il tragitto. L'onere lavorativo per la preparazione e il seguito si aggira in media attorno alle 2,5 ore. L'emolumento è pertanto fissato a 300 franchi ed è calcolato sulla base di una tariffa oraria di 128 franchi (secondo il nuovo art. 4a cpv. 2 lett. b dell'ordinanza rivista sui profili del DNA).

Lettera b: la tariffa di 128 franchi per ora di lavoro iniziata applicabile alle attività principali svolte da uno specialista qualificato dell'Ufficio di coordinamento al di fuori dell'orario di servizio regolare, è identica alla tariffa di cui al nuovo articolo 4a capoverso 2 lettera b dell'ordinanza rivista sui profili del DNA. La qualifica necessaria per svolgere i compiti dei due settori è paragonabile, sebbene sia diversa da un punto di vista tecnico. La tariffa oraria è stata

fissata in base alle spese per il personale e le postazioni di lavoro nell'Amministrazione federale calcolate per il 2022 dal Dipartimento federale delle finanze per la classe di stipendio 24³⁴.

I dettagli relativi alla fatturazione sono disciplinati all'articolo 17 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA.

Art. 10a Procedura per la ricerca di legami di parentela

La ricerca di legami di parentela è relativamente complessa, sia per quanto riguarda le autorità coinvolte, sia in merito alle singole fasi del processo. Il presente articolo intende pertanto disciplinare esplicitamente il modo in cui occorre procedere.

Cpv. 1

Questa ricerca è disposta dal pubblico ministero (art. 258a CPP rivisto in combinato disposto con art. 198 cpv. 1 lett. a CPP e art. 73w PPM rivista). Su tale base, la polizia conferisce all'Ufficio di coordinamento, in quanto sua interlocutrice diretta, il mandato di effettuare una ricerca di legami di parentela.

Cpv. 2

Per la ricerca di parentela i calcoli della verosimiglianza relativi ai legami di parentela «genitore/figlio» e «fratelli» sono eseguiti sulla base delle caratteristiche dei profili del DNA in questione e della loro frequenza in seno alla popolazione. In tale contesto viene definito il valore soglia del rapporto di verosimiglianza (*likelihood ratio*; cfr. sopra, commento all'*art. 9c cpv. 1 lett. e*). Più il valore soglia è elevato, più il risultato dell'analisi corrobora l'ipotesi che il legame di parentela indicato esista davvero. Per converso, più il valore soglia è basso, meno è probabile che il legame di parentela esista. Il rapporto di verosimiglianza è quindi la misura che permette di determinare la probabilità con cui tra il donatore della traccia e la persona registrata nel sistema d'informazione esista davvero un determinato legame di parentela (padre, madre, figlio, figlia, fratello o sorella). La definizione del valore soglia riveste un'importanza pratica soprattutto nella ricerca di fratelli e sorelle. Per la ricerca «genitore/figlio», invece, il numero di possibili «candidati» viene già ristretto dal fatto che deve esserci almeno una caratteristica comune per locus tra il profilo di traccia rilevato sul luogo del reato e il profilo di persona contenuto nel sistema d'informazione.

Cpv. 3

Il rapporto dell'Ufficio di coordinamento fornisce informazioni sul legame di parentela (genitore/figlio o fratelli, cfr. nuovo art. 8b dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA) ricercato nel sistema d'informazione (*lettera a*) e sulla frequenza allelica utilizzata (*lettera b*). Deve inoltre indicare il valore soglia (*cut-off*) del quoziente di verosimiglianza secondo il capoverso 2 da raggiungere affinché un candidato appaia nell'elenco dei risultati (*lettera c*). L'elemento centrale è costituito dall'elenco dei risultati con i numeri di controllo delle persone che entrano in linea di conto come parenti del donatore della traccia ricercato (*lettera d*).

Cpv. 4

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 13 giugno 2008³⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP) i profili del DNA e i pertinenti dati relativi alla persona e al caso sono trattati in sistemi d'informazione «separati». Soltanto fedpol è autorizzato a collegare, tramite il cosiddetto numero di controllo, i profili del DNA registrati in CODIS con i corrispondenti dati relativi alla persona e al caso contenuti nel sistema d'informazione di cui all'articolo 14 LSIP (IPAS).

Art. 13 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione

Cpv. 1

Il contenuto dell'unico capoverso del vigente articolo 13 è corretto formalmente in modo che rimandi al determinante articolo 9 della vigente ordinanza IPAS. Il rinvio è inoltre corretto anche a livello materiale: ora si riferisce all'intero articolo 9 dell'ordinanza IPAS e non più soltanto al capoverso 2 (ovvero al capoverso 2, dal contenuto identico, dell'articolo 16 determinante in passato). La disposizione è inoltre precisata: la nozione di «set di dati» comprende il profilo del DNA e i pertinenti dati relativi alla persona e al caso³⁶. Da un punto di vista tecnico, il processo di cancellazione è suddiviso in due passaggi susseguenti: in un primo momento, si procede alla cancellazione dei dati nel sistema d'informazione di gestione dei casi IPAS che, in seguito, comporta automaticamente la cancellazione del profilo del DNA in CODIS. Nel settore dei dati segnaletici di natura biometrica, la norma parallela al presente articolo 13 è costituita dall'articolo 23 dell'ordinanza del 6 dicembre 2013³⁷ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica che viene anch'esso adeguato nell'ambito della presente modifica d'ordinanza (cfr. *allegato/Modifica di altri atti normativi, n. 2*).

Cpv. 2

Il vigente articolo 16 della legge sui profili del DNA prevede un disciplinamento speciale per la cancellazione di tutti i profili del DNA di persona che, per qualche motivo, sono passati attraverso le maglie dell'elenco dei termini di cancellazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 della legge. Si tratta quindi di una misura di garanzia della qualità, la cui esecuzione rientra nelle competenze di fedpol in quanto Ufficio federale responsabile, in virtù della LPD rivista, del sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Nel messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre

³⁴ Scala degli stipendi disponibile all'indirizzo: <https://www.epa.admin.ch/epa/it/home/temi/sistema-salariale.html>.

³⁵ RS 361

³⁶ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 39

³⁷ RS 361.3

2020³⁸ concernente la modifica della legge sui profili del DNA è stato comunicato che il contenuto dell'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA sarebbe stato spostato nell'ordinanza sui profili del DNA. Il presente capoverso 2 mette in atto quanto annunciato.

Art. 14 Abrogato

L'articolo 14 vigente rimanda a un disciplinamento nella legge sui profili del DNA che è stato abrogato nell'ambito della revisione di legge. Va pertanto abrogato anche il presente articolo.

Art. 15 Abrogato

Il vigente articolo 15 (Cancellazioni subordinate a consenso) disciplina la procedura tra l'autorità che ha conferito l'incarico di allestire un profilo e fedpol (nella versione vigente: Servizi AFIS DNA di fedpol) quando, secondo il vigente articolo 17 della legge sui profili del DNA, occorre il consenso della competente autorità giudicante per prorogare la durata di conservazione di un profilo del DNA di persona. Conformemente al nuovo articolo 16 capoverso 3 della legge rivista sui profili del DNA il termine di cancellazione è fissato in modo definitivo all'interno della sentenza stessa. Il giro amministrativo aggiuntivo che vede il coinvolgimento di fedpol previsto dal vigente articolo 15 è diventato obsoleto e la disposizione in questione può quindi essere abrogata.

Art. 16 Cancellazione di profili esteri nell'ambito della cooperazione internazionale

La disposizione è completamente riformulata.

Viene precisato che il presente disciplinamento si applica ai profili del DNA di persone (ai profili del DNA allestiti a partire da una traccia si applica l'articolo 18 della legge rivista sui profili del DNA senza bisogno di introdurre ulteriori disposizioni a livello di ordinanza). Questo disciplinamento è necessario nel complesso perché nei casi internazionali spesso mancano informazioni sullo stato di avanzamento di un procedimento, quali l'abbandono del procedimento, l'assoluzione o una sentenza corredata di una sanzione. Questi profili del DNA non possono pertanto essere trattati secondo il disciplinamento sui termini di cancellazione di cui agli articoli 16 e seguenti della legge sui profili del DNA. Va quindi introdotto il disciplinamento seguente: laddove esiste una comunicazione di cancellazione inviata dalla competente autorità estera, viene dato seguito alla richiesta. Per tutti gli altri casi, il profilo del DNA estero è cancellato dopo 30 anni. Il rinvio all'articolo 7 della legge sui profili del DNA contemplato dal vigente articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sui profili del DNA non figura più nella nuova formulazione, visto che la norma in questione è stata abrogata in occasione della revisione della legge sui profili del DNA.

Il medesimo disciplinamento è introdotto anche per i dati segnaletici di natura biometrica trattati nel sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS: *Automated Fingerprint Identification System*) secondo l'articolo 354 del Codice penale (CP)³⁹ (cfr. sotto, Modifica di altri atti normativi, commento all'articolo 17 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica).

Art. 18a Messa a disposizione di dati del sistema d'informazione per scopi di ricerca

Quale unica banca dati svizzera sui profili forensi del DNA, il sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA costituisce una potenziale fonte per le attività di ricerca scientifica in ambito forense. Se fedpol ritiene che un determinato progetto di ricerca possa presentare un'utilità concreta per il perseguimento penale, deve poterlo sostenere, su richiesta dell'istituzione di ricerca, mettendo a disposizione dati tratti dal sistema d'informazione.

Nel sistema d'informazione il volume dei profili di persona che possono essere resi disponibili per scopi di ricerca è volutamente limitato ai profili dell'«indice delle persone» e dell'«indice delle tracce», ovvero a profili allestiti sulla base di rilevamenti segnaletici. *A contrario*, i profili delle persone autorizzate ad accedere al luogo del reato (art. 11 dell'ordinanza sui profili del DNA) e i profili dei parenti di persone scomparse sono esclusi dalla trasmissione. Visto che i dati contenuti nel sistema d'informazione provengono da procedimenti penali in corso o conclusi, occorre garantire che la messa a disposizione a terzi non permetta in alcun modo di risalire alle persone interessate. I dati sono pertanto messi a disposizione sotto forma anonimizzata (cpv. 1).

Art. 22a Valutazione delle modifiche del 17 dicembre 2021 della legge sui profili del DNA

Secondo il nuovo articolo 20a della legge rivista sui profili del DNA fedpol è tenuto a valutare, all'attenzione del Consiglio federale, l'adeguatezza e l'efficacia della legge sui profili del DNA cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2021. Il Consiglio federale, a sua volta, ha sei anni a decorrere da tale entrata in vigore per presentare al Parlamento un rapporto concernente in particolare l'attuazione del nuovo articolo 2b della legge rivista sui profili del DNA (fenotipizzazione).

Con l'introduzione del presente articolo 22a vengono creati i presupposti giuridici che permettono a fedpol di rilevare presso le autorità di perseguimento penale, compresi i servizi di polizia scientifica delle polizie cantonali, l'Ufficio di coordinamento e i laboratori, i dati necessari per procedere alla valutazione secondo l'articolo 20a della legge rivista sui profili del DNA. L'onere amministrativo per i servizi interessati va mantenuto quanto più basso possibile.

³⁸ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 58

³⁹ RS 311.0

1. Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati

Art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza sui profili del DNA nella versione dell'ordinanza del 31 agosto 2022

Il tenore dell'articolo 12 capoverso 1 LPD rivista è il seguente: «Il Consiglio federale designa l'ufficio federale responsabile del sistema d'informazione (Ufficio federale) ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati». L'esecuzione di questa disposizione avviene tramite l'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sui profili del DNA nella versione dell'ordinanza del 31 agosto 2020⁴⁰ sulla protezione dei dati (OPDa): «Fedpol è l'organo federale titolare del sistema d'informazione». La LPD e l'OPDa riviste entreranno in vigore il 1° settembre 2023.

Nell'ambito della modifica del 17 dicembre 2021 della legge sui profili del DNA le Camere federali hanno deciso di modificare il tenore dell'articolo 12 capoverso 1 della legge sui profili del DNA rendendo così obsoleta la versione della disposizione succitata contenuta nella LPD rivista. L'articolo 12 capoverso 1 della legge sui profili del DNA avrà quindi in ogni caso il tenore seguente, anche se dovesse entrare in vigore prima del 1° settembre 2023: «L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile del sistema d'informazione di cui all'articolo 10»⁴¹.

Di conseguenza, la modifica dell'articolo 8 capoverso 1 dell'ordinanza sui profili del DNA secondo la versione dell'OPDa del 31 agosto 2022 è priva di oggetto.

2. Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 17 Cancellazione di dati segnaletici esteri di natura biometrica nell'ambito della cooperazione internazionale

Il contenuto normativo dell'articolo 17 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è identico a quello del nuovo articolo 16 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA. Con questo nuovo articolo 16 dell'ordinanza rivista, per i profili del DNA è stato creato un disciplinamento sullo scambio di dati nell'ambito della cooperazione internazionale che risulta più preciso rispetto al vigente articolo 16 (cfr. sopra, commento all'*art. 16 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA*). Per questo motivo il nuovo articolo 17 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica riprende sostanzialmente il tenore del nuovo articolo 16 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA, sostituendo «profili del DNA» con «dati segnaletici di natura biometrica».

Art. 23 cpv. 2

Il contenuto normativo dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA si applica per analogia ai dati segnaletici di natura biometrica. In questo modo si tiene conto del fatto che secondo l'articolo 354 capoverso 4 lettera a CP, il disciplinamento sui termini di cancellazione dei dati segnaletici di natura biometrica è armonizzata con quello applicabile ai profili del DNA.

Art. 23a Messa a disposizione di dati di AFIS per scopi di ricerca

Con il sistema AFIS di cui all'articolo 354 CP, fedpol gestisce la raccolta nazionale di dati dattiloscopici. Come CODIS, anche AFIS costituisce, nel suo settore specifico, una potenziale fonte per le attività di ricerca scientifica. Per questo motivo una disposizione analoga al nuovo articolo 18a dell'ordinanza rivista sui profili del DNA è integrata anche nell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Ad eccezione del rinvio al pertinente sistema d'informazione, il tenore della nuova norma è identico a quello dell'articolo 18a dell'ordinanza rivista sui profili del DNA. Si rinvia pertanto al commento a tale disposizione. Va inoltre specificato che, come nel caso della messa a disposizione di dati secondo l'articolo 18a dell'ordinanza rivista sui profili del DNA, anche per AFIS è esclusa la trasmissione dei dati delle persone autorizzate ad accedere al luogo del reato (art. 10 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica).

La nuova disposizione è inserita alla cifra II «Modifica di altri atti normativi» dell'atto modificatore dell'ordinanza sui profili del DNA. Il necessario nesso materiale con la presente modifica dell'ordinanza sui profili del DNA è dato dal fatto che le impronte digitali, come definite e disciplinate nell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, rientrano anch'esse nella categoria sovraordinata dei dati segnaletici come i profili del DNA.

⁴⁰ RU 2022 568

⁴¹ Modifica del 17 dic. 2021 della legge sui profili del DNA, allegato 2, Coordinamento con altri atti normativi, n. 1: Legge del 25 sett. 2020 sulla protezione dei dati, FF 2021 2998, pag. 13 (testo sottoposto a referendum)

5 Ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA: commento ai singoli articoli

Art. 1 cpv. 2–2^{ter} e 5

Cpv. 2

L'analisi del DNA mitocondriale non rientra nell'offerta standard dei laboratori. Il vigente *capoverso 2* è pertanto completato con un'eccezione relativa al nuovo *capoverso 2^{bis}* (DNA mitocondriale). Per ulteriori spiegazioni sul DNA mitocondriale si rimanda al commento relativo al *capoverso 2^{bis}*.

Cpv. 2^{bis}

In ambito forense, l'analisi del DNA mitocondriale viene eseguita solo raramente⁴². In Svizzera tali analisi al momento sono offerte soltanto da due laboratori riconosciuti per il settore penale. Se un laboratorio dovesse tuttavia decidere di offrire quest'analisi speciale, dovrà prima farla inserire nel campo di applicazione del suo accreditamento. I requisiti di qualità per tale analisi devono essere altrettanto elevati come quelli posti all'analisi standard del DNA.

Cpv. 2^{ter}

Nel campo di applicazione di un accreditamento possono essere integrate soltanto le attività per la cui valutazione esistono basi scientifiche sufficientemente fondate. Per quanto concerne la fenotipizzazione, al momento sussistono i pertinenti valori di riferimento per verificare la metodica, ma non l'interpretazione dei risultati dell'analisi. La fenotipizzazione è effettuata secondo una procedura probabilistica. Se il risultato di un'analisi (p. es. capelli castani) non corrisponde al reale aspetto fisico della persona, non significa necessariamente che il laboratorio abbia fatto un'analisi errata. La verifica dell'interpretazione poggia attualmente su studi comparativi, le cosiddette prove interlaboratorio. Soltanto quando esisteranno valori di riferimento scientificamente fondati, si potrà considerare la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'accREDITAMENTO all'interpretazione dei risultati.

Cpv. 5

La presente modifica di ordinanza comporta l'integrazione di un nuovo allegato 2, motivo per cui l'allegato esistente diventa il numero 1.

Art. 3 cpv. 2, frase introduttiva

Il tenore è precisato senza intervenire sul contenuto. Secondo il tenore vigente del *capoverso 1*, ogni campione è oggetto di due analisi e il *capoverso 2* lettera a specifica che un'«analisi» comprende *due* estrazioni indipendenti del DNA. Ne risulterebbe che un campione verrebbe utilizzato per allestire complessivamente quattro profili del DNA, invece dei due profili richiesti secondo il *capoverso 1* prima parte del periodo. Al fine di escludere eventuali fraintendimenti, nella frase introduttiva del *capoverso 2* «analisi» è sostituito con «campione di persona».

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva

L'adeguamento nella frase introduttiva, ovvero sostituzione di «analisi» con «campione di traccia», avviene per lo stesso motivo indicato nel commento precedente relativo all'*articolo 3 capoverso 2, frase introduttiva*.

Art. 7 frase introduttiva e lett. d

Come menzionato nel commento all'*articolo 1 capoverso 2^{bis}*, in ambito forense, l'analisi del DNA mitocondriale viene eseguita solo raramente, motivo per cui nell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA finora non figurava. Si tratta tuttavia di uno strumento che in casi specifici può risultare importante ed è pertanto inserito nell'elenco dell'*articolo 7* come nuova *lettera d*.

Art. 8a Norma particolare per il confronto del profilo del DNA del cromosoma Y

Il profilo del DNA del cromosoma Y è trasmesso per linea paterna e, tranne in caso di mutazioni, è quindi presente in tutte le persone (maschili) appartenenti alla stessa linea. La sua utilità particolare per le indagini penali risiede nel fatto che, soprattutto per i reati sessuali, è possibile analizzare separatamente la parte maschile della traccia⁴³.

Da un punto di vista di tecnica di laboratorio, il profilo del DNA del cromosoma Y non si distingue dall'allestimento e dal confronto con un profilo standard di traccia. Occorre disciplinare un solo punto: per poter confrontare i profili del DNA del cromosoma Y nel sistema d'informazione, è necessario che tutti dispongano di una base genetico-molecolare comune. Per garantire tale requisito, i laboratori devono analizzare una determinata serie di loci standard sul genoma Y. La lista esaustiva dei loci da analizzare è riportata nel nuovo *allegato 2*. Il fatto che tutti questi loci debbano essere *analizzati* non significa, tuttavia, che durante l'analisi si possa *provare* la presenza di tutti i loci in questione. Come nel caso dei profili del DNA autosomici, in singoli casi l'analisi del genoma Y non riesce a provare la presenza di alcuni loci motivo per cui è possibile allestire soltanto un profilo parziale. Nel regolamento sul trattamento dei dati nel sistema d'informazione CODIS, fedpol definisce il numero minimo di loci che devono essere provati per poter registrare un profilo parziale del DNA del cromosoma Y.

⁴² Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 41

⁴³ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 39–41

Art. 8b Norma particolare per la ricerca di legami di parentela

Secondo la definizione legale di cui al nuovo articolo 2a della legge rivista sui profili del DNA la ricerca di legami di parentela nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA è effettuata «al fine di reperire persone che, in virtù della somiglianza del loro profilo del DNA con quello del donatore della traccia, potrebbero essere imparentate con quest'ultimo». La presente disposizione precisa che per questa ricerca sono utilizzati i parametri «genitore/figlio» e «fratelli»⁴⁴. Sarà quindi verificato se il sistema d'informazione contiene profili del DNA di persone che potrebbero presentare un legame di parentela di primo grado con il donatore della traccia ed esserne quindi il padre, la madre, il figlio, la figlia, il fratello o la sorella.

Art. 8c Norma particolare per la fenotipizzazione

Cpv. 1

Secondo il diritto vigente, tutte le analisi standard del DNA devono essere effettuate due volte in modo da garantire un risultato dell'analisi certo, e quindi per motivi di garanzia della qualità (art. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 primo periodo dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA). Ciascuna delle due analisi consuma una certa quantità di materiale della traccia.

Rispetto all'analisi standard, per la fenotipizzazione occorre una grande quantità di materiale biologico. È quindi possibile che la quantità di materiale DNA disponibile rappresenti una dimensione particolarmente critica perché limitata. Per tenere conto di questa circostanza, nel caso della fenotipizzazione si può rinunciare all'analisi di conferma. Il fatto di non eseguire la doppia analisi non comporta una riduzione della qualità dei risultati. Per le analisi standard del DNA la doppia analisi è obbligatoria al fine di escludere qualsiasi rischio di confondere i campioni. Nel caso della fenotipizzazione è poco probabile che i campioni vengano scambiati visto che questa tipologia di analisi non rientra nella «produzione di massa» dei laboratori, ma è invece effettuata in casi specifici. Il risultato di una fenotipizzazione è inoltre un valore probabilistico. Si tratta di un valore non individuale che non si ricollega quindi a una determinata persona. Il risultato di una fenotipizzazione non è quindi paragonabile al risultato di un'analisi standard che deve essere esatto, utilizzabile a scopo probatorio dinanzi al giudice e la cui precisione deve essere confermata senza ombra di dubbio.

Cpv. 2

L'indicazione del «tipo di materiale di analisi» (*lettera a*) fornisce informazioni se la traccia biologica era costituita da sangue, saliva, secrezione corporea ecc. Il rapporto deve inoltre indicare il metodo utilizzato (*Next Generation Sequencing*, elettroforesi capillare ecc.; *lettera b*), il tipo di apparecchio di analisi utilizzato (*lettera c*), il software di analisi utilizzato (*lettera d*) e il modello predittivo utilizzato (*lettera e*). Queste informazioni permettono la tracciabilità del risultato dell'analisi.

Cpv. 3

Le direttive sulla fenotipizzazione sono state elaborate da un gruppo di lavoro della sezione Genetica forense collocata in seno all'SSML.

Art. 9 Conservazione e distruzione dei dati di analisi di laboratorio

Il contenuto normativo del vigente articolo 9 si applica esclusivamente ai dati di laboratorio relativi al processo di allestimento di profili del DNA. Quale novità, ai compiti dei laboratori si aggiungeranno anche la fenotipizzazione secondo il nuovo articolo 2a della legge rivista sui profili del DNA e il sequenziamento del DNA mitocondriale (art. 7 lett. d dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA). La rubrica è modificata in modo da risultare più generica e il tenore della disposizione è ampliato: il *primo periodo* fissa in via generale la durata di conservazione applicabile ai dati di analisi di laboratorio. Il *secondo periodo* disciplina gli scopi d'utilizzo speciali supplementari in relazione all'allestimento dei profili del DNA, come già previsti dal vigente articolo 9.

Art. 12 cpv. 3

L'introduzione del nuovo capoverso 3 nell'articolo 12 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA (Delega di un incarico) permette di garantire maggiormente che la delega di un incarico in subappalto a un laboratorio non riconosciuto in Svizzera o a un laboratorio all'estero non si ripercuota sulla qualità di esecuzione dell'incarico di analisi. Il laboratorio delegante ora può trasmettere un incarico per un determinato esame genetico-molecolare soltanto a condizione che vengano rispettate le prescrizioni della norma ISO/IEC 17025:2017, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura. Deve inoltre provvedere affinché il mandato in subappalto venga eseguito conformemente allo stato della scienza e della tecnica.

L'allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa è soggetto alla medesima prescrizione sancita dall'articolo 10 capoverso 3 ODCA.

Art. 13 cpv. 1 e 4–6

Cpv. 1

Il rimando alle direttive dell'SSML relative alla garanzia della qualità nelle analisi delle tracce tramite tecniche di analisi del DNA è aggiornato: la nuova versione è del 7 giugno 2019.

Cpv. 4

Questa modifica precisa che la presente disposizione si applica unicamente al settore penale e traccia una delimitazione nei confronti del capoverso 3 che si riferisce sia al settore penale, sia a quello civile e amministrativo. Visto

⁴⁴ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 37 e 43

che l'ordinanza è ora integrata da un secondo allegato, nel capoverso 4 va completata la denominazione dell'allegato al quale è fatto riferimento nel *primo periodo*, quindi *allegato 1*. Quale novità introdotta conformemente all'articolo 255 capoverso 3 CPP rivisto, nel sistema d'informazione potranno ora essere confrontati anche profili del DNA del cromosoma Y allestiti a partire da tracce (cfr. sopra il commento all'art. 8a dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA). La competenza del laboratorio per l'allestimento e il confronto di tali profili va anch'essa esaminata regolarmente tramite prove interlaboratorio come nel caso di profili del DNA autosomici. Per mantenere entro limiti ragionevoli gli oneri in termini di personale e finanziari, il numero delle prove interlaboratorio che, oltre ai loci di cui all'allegato 1 (profili del DNA autosomici), esaminano anche quelli di cui all'allegato 2 (profili del DNA del cromosoma Y), è circoscritto a due (*secondo periodo*).

Cpv. 4^{bis}

L'introduzione della fenotipizzazione richiede prescrizioni speciali relative ai controlli della qualità in tale ambito. Un laboratorio che ha fatto accreditare non solo le analisi standard del DNA, ma anche i metodi di analisi in materia di fenotipizzazione, deve partecipare con successo ad almeno una prova interlaboratorio all'anno che copra almeno una caratteristica della fenotipizzazione. Contrariamente alle prove interlaboratorio per le analisi standard del DNA secondo il capoverso 3, ciascuna delle caratteristiche della fenotipizzazione offerte deve essere coperta da almeno una prova interlaboratorio svolta sull'arco di cinque anni, un lasso di tempo corrispondente a un ciclo di accreditamento.

Cpv. 5

La modifica del vigente capoverso 5 prevede che i laboratori devono trasmettere «immediatamente» il risultato della prova interlaboratorio a fedpol. La medesima procedura si applica anche alle analisi del DNA in materia civile e amministrativa conformemente all'articolo 9 capoverso 2 ODCA.

Cpv. 6

Il tenore del nuovo capoverso 6 è identico a quello dell'articolo 9 capoverso 3 ODCA e anche i motivi dietro alla disposizione sono gli stessi: se la prova interlaboratorio ha evidenziato lacune nell'attività del laboratorio, quest'ultimo non è soltanto tenuto a indicarle all'interno di un rapporto destinato a fedpol, bensì deve ora analizzarle e presentare le misure da adottare per colmarle indicando anche il termine entro il quale intende farlo. Il laboratorio non attende quindi di ricevere un tale incarico da parte di fedpol. Questa nuova disposizione, come anche il rapporto sui risultati da trasmettere «immediatamente» a fedpol secondo il capoverso 5, intende creare i presupposti ottimali affinché le eventuali lacune riscontrate nel funzionamento di un laboratorio possano essere colmate con maggiore rapidità dopo essere state portate alla luce.

Art. 17 cpv. 3

Gli emolumenti fissati al vigente articolo 9a dell'ordinanza sui profili del DNA riguardano gli incarichi direttamente attribuiti dai laboratori all'Ufficio di coordinamento sulla base di un pertinente incarico da parte della polizia. Nell'ambito della revisione della legge sui profili del DNA, il catalogo delle prestazioni dell'Ufficio di coordinamento è stato esteso, così come lo è stato anche l'elenco degli emolumenti. Soprattutto gli incarichi per le ricerche di legami di parentela secondo l'articolo 258a CPP rivisto non giungono all'Ufficio di coordinamento per il tramite di un laboratorio. Sono invece trasmessi direttamente dal pubblico ministero o dalla polizia su suo incarico. Il tenore della disposizione è completato di conseguenza («... fattura all'*autorità committente* o al laboratorio ...»).

Art. 20 lett. c, e ed f

La *lettera c* è completata con il rinvio alle nuove prove interlaboratorio in materia di fenotipizzazione previste dal nuovo articolo 13 capoverso 4^{bis} dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA.

Nel rapporto del 27 agosto 2019, la CdG-S si era chiesta se fosse necessario e opportuno⁴⁵ l'obbligo dei laboratori di fornire rapporti con la frequenza prevista dall'articolo 20 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA. Nella lettera del 4 dicembre 2020, il Consiglio federale ha affermato che i dati in futuro non dovranno più essere presentati a fedpol ogni trimestre, bensì una volta all'anno. La CdG-S ha accolto con favore questa decisione⁴⁶. La nuova disposizione è messa in atto con l'adeguamento delle *lettere e ed f*.

Allegato 1: titolo

Il titolo del vigente *allegato 1* è completato al fine di distinguere chiaramente il suo contenuto da quello del nuovo allegato 2.

Allegato 2

Cfr. il commento sull'*articolo 8a dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA*.

⁴⁵ Rapporto CdG-S, FF 2019 5865, in particolare 5881

⁴⁶ Rapporto sintetico CdG-S, pag. 9, n. 2.5.2

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione della fenotipizzazione quale elemento centrale della modifica del 17 dicembre 2021 della legge sui profili del DNA non comporta per la Confederazione oneri supplementari in termini finanziari o del personale⁴⁷. La fenotipizzazione riguarda direttamente i laboratori di analisi del DNA e quindi sostanzialmente le autorità cantonali di perseguimento penale quando fanno ricorso a tale strumento nel quadro delle loro indagini⁴⁸. I risultati delle analisi non sono oggetto di un trattamento dei dati all'interno di un sistema d'informazione di polizia della Confederazione e quindi di fedpol. Anche la ricerca di legami di parentela sarà impiegata in modo preponderante dalle autorità cantonali di perseguimento penale senza che ne scaturisca un onere aggiuntivo per la Confederazione. Un eventuale onere supplementare in termini di personale legato al coordinamento dei procedimenti e alla cooperazione internazionale di polizia può essere coperto tramite le risorse esistenti. Il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA di persona sancito dalla modifica del 17 dicembre 2021 non necessita di alcun diritto di esecuzione a livello di ordinanza.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

L'utilizzo di strumenti di procedura penale quali la fenotipizzazione, la ricerca di legami di parentela e il confronto del profilo del DNA del cromosoma Y comporta spese di laboratorio che sono fatturate ai Cantoni. Queste spese vanno a carico dei Cantoni, nella misura in cui vi fanno realmente ricorso a tali strumenti.

Il vigente articolo 9a capoverso 5 lettere a e b dell'ordinanza sui profili del DNA disciplina soltanto gli emolumenti per il trattamento standard di profili di persona e di traccia. Entrambi gli emolumenti sono ripresi senza modifiche. Per motivi di trasparenza, l'elenco degli emolumenti introdotto dal nuovo articolo 9c dell'ordinanza rivista sui profili del DNA fissa inoltre gli emolumenti per le altre prestazioni fornite (art. 9c cpv. 1 lett. c–h e cpv. 2 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA). Queste prestazioni costituiscono compiti speciali la cui esecuzione verrà richiesta piuttosto raramente. Il numero degli incarichi da parte dei Cantoni per prestazioni di routine dell'Ufficio di coordinamento supera di gran lunga quello degli incarichi speciali. Si presume, pertanto, che gli oneri finanziari dei Cantoni resteranno a livelli paragonabili a quelli relativi al diritto vigente.

6.3 Ripercussioni per i laboratori e l'Ufficio di coordinamento

Per i laboratori l'onere amministrativo legato all'allestimento di rapporti destinati a fedpol si ridurrà, visto che secondo il nuovo tenore dell'articolo 20 lettera f dell'ordinanza del DFGP rivista sui laboratori di analisi del DNA, il rapporto dovrà essere fornito annualmente e non più ogni tre mesi.

Per l'Ufficio di coordinamento l'onere amministrativo aumenterà in seguito all'obbligo di fornire annualmente un rapporto finanziario a fedpol (art. 9b cpv. 3 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA) e ai compiti definiti nel contratto secondo l'articolo 9b capoverso 4 dell'ordinanza rivista sui profili del DNA.

7 Aspetti giuridici

Gli articoli 10 capoverso 3 e 22 della legge sui profili del DNA costituiscono la base legale formale dell'ordinanza sui profili del DNA. Nell'ambito della modifica della legge sui profili del DNA, l'articolo 22 è stato completato con le nuove lettere g (ricerca di legami di parentela) e h (fenotipizzazione).

L'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA poggia, a sua volta, sugli articoli 2 capoverso 3 e 20 dell'ordinanza sui profili del DNA.

⁴⁷ Cfr. messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA, FF 2021 44 pag. 68–70

⁴⁸ Le fattispecie penali elencate all'art. 258b CPP rivisto per le quali può essere disposta una fenotipizzazione, rientrano tutte nella competenza in materia di perseguimento penale della Confederazione. Per alcune di esse tale competenza è esclusivamente della Confederazione, come nel caso dei reati contemplati dai titoli dodicesimo^{bis} e dodicesimo^{ter} nonché dall'art. 264k CP, quindi i crimini contro il diritto internazionale. Per i restanti reati secondo l'art. 258b CPP rivisto, il perseguimento penale incombe alla Confederazione soltanto a determinate condizioni: quando sono «diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti» (art. 140, 156, 189 o 190 CP in combinato disposto con art. 23 cpv. 1 lett. a CPP). Oppure quando i reati sono «stati commessi prevalentemente all'estero» o sono «stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi» (art. 260^{ter} CP in combinato disposto con art. 24 cpv. 1 CPP).